

## CONDIZIONI

1° abbonamento e obbligatorio per un anno e costa L. 5 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio. Un numero separato Centesimi 5

Prezzo delle inserzioni da convenirsi

## LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

## AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia* presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia ed ai giornali che accordano il cambio — Spaccio in Trapani presso il sig. S. Bassi

## ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

I  
NOTIFICAZIONE

Dovendo aver luogo il giorno di Domenica 6 Dicembre prossimo la elezione di otto Componenti questa Camera di commercio ed arti, in sostituzione di sette ai quali il 31 Dicembre 1896 scade il mandato, e di uno decesso, al quale il mandato sarebbe scaduto a 31 Dicembre 1898, si fa noto

1 Che i Componenti da surrogare, e che possono venire rieletti, sono i Signori,

- 1 Pipitone Comm Tommaso (Marsala)
- 2 Incagnone Comm Franc (Trapani)
- 3 Saporito Ricca Cav Di Cesare (Cast)
- 4 Fontana Cav Stef (M S Giuliano)
- 5 Pampelone Comm Gius (Trapani)
- 6 Sammartano Carlo fu Leon (id)
- 7 Favara Scurti Cav Vito (Mazzara) per compito quadriennio,
- 8 Augugliaro Cav Giacomo (Trapani) perche decesso

2 Rimangono in carica sino al 31 Dicembre 1898 i Signori

- 1 Aula Cav Uff Ing Nunzio (Trapani)
- 2 Pellegrino Vulpetti Antonio (id)
- 3 Foderà Cav Vito (Castellammare)
- 4 D'Alì Cav Antonio (Trapani)
- 5 Cassisa Cav Giuseppe (id)
- 6 Serraino Cav Mario (Trapani)
- 7 Spano Lazzara Cav Aut (Marsala)

3 A mente della Deliberazione camerale 10 Novembre corrente sarà ritenuto eletto in sostituzione del Cav Giacomo Augugliaro, decesso, e quindi rimarrà pure in carica, ai sensi dell'Art 21 della Legge 6 Luglio 1862 N 680 sino a 31 Dicembre 1898, quel candidato che nelle presenti elezioni risulterà eletto col minor numero di voti

4 A mente del R Decreto 14 Gennaio 1886 ciascun Comune della Provincia è costituito in Sezione elettorale.

5 Con apposito manifesto da pubblicarsi nei modi e termini di legge i Signori Sindaci dei Comuni indicheranno il luogo e l'ora delle rispettive adunanze elettorali.

6 La lista generale degli elettori commerciali e ostensibile nella Segreteria della Camera di commercio, e lo sarà il giorno delle elezioni nella sala di ciascuna Sezione elettorale

7 In base all'art 13 della legge 6 Luglio 1862 N 680 sull'ordinamento delle Camere di commercio, per tutto quanto concerne

la costituzione degli Uffici elettorali i poteri del Presidente e degli altri Componenti gli Uffici

le forme delle votazioni le discipline per le operazioni di scrutinio

la polizia delle adunanze e le pene comminate a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia elettorale

saranno applicate le disposizioni vigenti per le elezioni amministrative, in quanto non sia altrimenti disposto nella predetta legge organica 6 Luglio 1862

Le disposizioni speciali che governano le elezioni commerciali sono le seguenti

1 Le elezioni dei Componenti le Camere di commercio ed arti han luogo a maggioranza relativa, e non è ad esse applicabile la rappresentanza della minoranza,

2 Ciascuna Sezione elettorale deve inviare al Presidente della Camera di commercio il verbale delle operazioni elettorali, entro tre giorni dalla sua data,

3 Il computo dei voti e la proclamazione, la notificazione e la pubblicazione dei risultati, si fa dalla Camera stessa,

4 I ricorsi contro le deliberazioni prese in linea provvisoria dagli Uffici elettorali, sono rivolti al Tribunale, con

le norme di cui all'art 18 della legge 6 Luglio 1862,

5 Le elezioni parziali commerciali si effettuano di pieno diritto ogni due anni, la prima Domenica di Dicembre, e gli eletti entrano in funzione il 1° Gennaio successivo

Dall'Ufficio Camerale 12 Novembre 96

Il Presidente  
N AULA

Il Segretario  
AVV MONDINI

## II

## SUNTO dei verbali delle adunanze

N XXIII

A 10 Novembre 1896.

Tornata ordinaria

Presidenza del Cav Uff Ing Nunzio Aula, *Presidente*

## 1.

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di Contabilità camerale, comunicate dalla Presidenza

## 2.

a) Si provvede al riconoscimento ed alla designazione dei Consiglieri Camerali che scadano a 31 Dicembre 1896.

Sono

- 1 Comm Tommaso Pipitone (Marsala)
- 2 Comm Franc Incagnone (Trapani)
- 3 Cav Cesare Saporito Ricca (Castelv)
- 4 Cav Stefano Fontana (M S Giul)
5. Comm Gius Pampelone (Trapani)
- 6 Carlo Sammartano fu Leon (id)
- 7 Cav Vito Favara Scurti (Mazzara) per compito quadriennio,

8 Cav Giacomo Augugliaro (Trapani) perche decesso

b) I primi sette dovendosi sostituire con altrettanti da durare in carica per il quadriennio 1897-1900, e l'ottavo, cui sarebbe scaduto il mandato a 31

Dicembre 1898, con un Consigliere da durare in carica per il solo biennio prossimo, si stabilisce che intenderassi eletto a quest'ultimo posto quel Consigliere che nelle elezioni vicine risulterà eletto con minor numero di voti.

c) Si riconosce che le Sezioni elettorali commerciali di Trapani e Marsala, avendo un numero di elettori superiore ai 600, saranno divisi in due Uffici.

## 3.

Avendo la Camera, dimostrata la preoccupazione dei produttori e commercianti in sommacco per le sofisticazioni fatte a questo prodotto coi succedanei (stinco e bruca) che liberamente si importano dall'estero in esenzione di dazio, e chiesto un provvedimento adatto, a tutelare l'industria nazionale, cioè la imposizione di un dazio di confine, S. E. il Sig. Ministro Commissario Civile risponde che il Governo, pur desiderando di venire in soccorso dei produttori nazionali, non ritiene utile temperamento l'invocato dazio, anche perchè lo stinco e la bruca possono venire coltivati in Sicilia. Piuttosto crede che l'uso di essi succedanei, costituisce una sofisticazione del prodotto genuino, passibile quindi delle sanzioni, anche punitive, legali, estremo che d'ora in avanti sarà rigorosamente applicato.

La Camera prende atto e dispone che sia tenuta presente la risposta del Signor Commissario Civile.

## 4.

Il Sig. Ministro del commercio aveva interessato la Camera a riferire in ordine alla opportunità di abolire definitivamente l'Art. 68 delle Tariffe ferroviarie (il quale concedeva il trasporto gratuito ai fusti vuoti), contro il corrispettivo di notevoli agevolazioni concesse al trasporto dei vini, degli oli e degli agrumi, avvertendo al periodo di esperimento fatto durante il 1896 di questo nuovo regime, ed interessando a far pervenire presto la risposta, giacchè tale periodo andava a cessare col primo novembre.

Essendo prossimo a scadere il termine assegnato dal Ministero, il Sig. Presidente, facendo tesoro della relazione da esso Ministero compilata, e delle osservazioni della Camera di Palermo, interpretando il pensiero della Camera, già in altra occasione espresso in proposito, rispose essere consigliabile rendere definitivo, per vini, il nuovo regime sperimentato, attendere ancora, se non potessero ottenersi altre agevolazioni, per gli oli e per gli agrumi, non es-

sendo riusciti soddisfacenti i vantaggi accordati.

La Camera prende atto ed approva (V. *All. 1 al presente*)

## 5.

Si appoggia il voto della Giunta comunale di Mazzara del Vallo per ottenere un maggiore assegno di fondi per le escavazioni ordinarie di quest'anno in quel porto.

Il Segretario

AVV. MONDINI

## ALLEGATO I

al Verbale 10 Novembre 1896

Nel 1895 in via di esperimento fu sospesa l'applicazione dell'Art. 68 delle Convenzioni ferroviarie, che esentava da ogni spesa i fusti vuoti, anche nuovi, di ritorno, contro la concessione di alcune agevolazioni sui trasporti del vino, del mosto, dell'olio, degli agrumi e dei loro succhi.

E da notare che per vini e per mosti, erano anche consentite agevolazioni speciali anche per fusti vuoti, e che, ad insistenza della Camera di Trapani, le agevolazioni che prima non comprendevano le Stazioni della Sicula Occidentale tra loro, furono indistese alle Stazioni di Balestrate, Marsala e Trapani, e di Alcamo e Trapani. Come è da notare che le agevolazioni consentite ai fusti vuoti (vini e mosti) che godono la gratuità, non sono estese agli speditori che avessero usufruito della tariffa ridotta, per la spedizione dei mosti e dei vini. Ma risulta da altre posteriori facilitazioni, che i piccoli speditori, i quali non si possono giovare per il trasporto dei vini, oli e mosti della tariffa ridotta, né usufruire del ritorno gratuito dei fusti vuoti, furono gratificati con una tariffa speciale per questo ritorno.

Se non che, le ferrovie Sicule hanno proposto una modificazione a queste agevolazioni — cioè la esclusione dei fusti nuovi, ma il Ministero si oppose, e soltanto consentì, per ragioni di equità, che i fusti nuovi non godessero della tariffa generale, bensì venissero assoggettati ad un trattamento medio. E ciò fu fatto con la tariffa locale N. 207, la quale, pur essendo assai lontana dalla 303 in vigore per fusti vecchi, e pur sempre minore di quella voluta applicare dalle Ferrovie Sicule.

Ora questo regime di esperimento va a cessare al 31 Ottobre e si tratta di vedere se convenga tradurre in definiti-

tivo lo esperimento, ovvero tornare al regime dell'Art. 68.

Il Ministero osserva che per le spedizioni sino a 200 Chilometri lo esperimento è riuscito vantaggioso al commercio, ma non più oltre i 200 Chilometri per cui, i commercianti preferiscono la via mare. Dovrebbero dunque adottare una tariffa nuova, ma le Società obiettano che le spedizioni a lunga percorrenza son rare.

Più non è giustificata l'applicazione della tariffa speciale pel trasporto dei fusti nuovi — i quali dovrebbero essere tassati come i vecchi.

Pel trasporto degli agrumi, è un fatto che la riduzione e riuscita di agevolazione al commercio, ma la tariffa ridotta, è a piccola velocità, e quindi converrebbe almeno renderla a P. V. accelerata. Concedendo di più, forse si farebbe un male al commercio di Messina.

Per l'olio di oliva, bisognerebbero pure altre agevolazioni, che del resto sono state già accordate, per le spedizioni a carro completo miste, cioè in botti e in otri.

Le Società, dichiarando che non è disposta ad accordare altre agevolazioni, chiede che lo esperimento sia protratto di un anno.

La Camera di Palermo, ha riconosciuto che la soppressione dell'Art. 68 è riuscita utile al vino e al mosto, ma non per l'olio e gli agrumi, e chiede che lo esperimento sia protratto per primo, da ora, e per gli altri prodotti, quando otterranno altre agevolazioni.

Il Segretario

AVV. MONDINI

Trapani, 29 Ottobre 1896

A. S. Ecc.

Il Sig. Ministro di Agricoltura,  
Industria e Commercio

Ho studiato con attenzione la esauriente relazione compilata da questo Onorevole Ministero, circa all'abolizione dell'Art. 68 delle tariffe ferroviarie, contro compensi che nel corso di quest'anno sono stati in esperimento.

Parmi evidente che per ciò che concerne i vini, le agevolazioni accordate e gli altri espedienti suggeriti, in sostituzione del ritorno gratuito dei fusti vuoti, son risultati di grande utilità per la industria enologica. Non così pare per i trasporti degli agrumi e dell'olio, dico «pare» perchè questa Camera non è al caso di approfondire la questione, dacchè il movimento dell'olio e degli agrumi, in Provincia di Trapani, non è molto esteso.

Tutto considerato adunque, mentre da un canto sarebbe consigliabile, per vini, rendere definitiva l'abolizione dell'Articolo 68, contro i compensi ottenuti in via di esperimento, e che dovrebbero pure essere definitivamente attuati, per gli agrumi e per gli olii converrebbe invece ottenere altri compensi, o, quando meno, prolungare ancor oltre il periodo dello esperimento.

Se quindi la risoluzione della questione può scindersi nel senso di rendere definitivo, per vini, lo esperimento, e di continuarlo per altro periodo in ordine agli agrumi ed all'olio, ritengo che il Ministero possa, nell'interesse del commercio, secondare la richiesta delle Società ferroviarie. Se invece la questione sia da risolversi senza alcuna distinzione, opino che sarebbe preferibile prolungare l'attuale periodo di esperimento, o per ottenere dalle Società maggiori concessioni per gli agrumi e per gli olii o per vagliare dopo altro congruo periodo, gli effetti dello esperimento.

Con osservanza

*Il Presidente*  
N. AULA

## Il Bilancio Preventivo camerale pel 1897

Crediamo sia utile presentare ai nostri lettori, e soprattutto ai contribuenti camerale, alcune osservazioni che riflettono il Bilancio Preventivo della Camera di commercio, pel 1897. E lo facciamo non già perchè questo Bilancio presenti novità di rilievo, o molto meno esacerbazioni d'imposte — tutt'altro, anzi, ma perchè e sul tappeto una questione che potrebbe modificare di molto la posizione di una categoria di contribuenti.

Cominciamo anzitutto con segnalare talune cifre.

Il Bilancio passivo della Camera di commercio, non tenendo conto del movimento di capitali e dei residui, si aggira tra le L. 30000 alle 34000; pel 1897, risulterebbe in L. 32837, 40, delle quali L. 27135, 15 sono spese ordinarie, vale a dire oneri patrimoniali, spese di amministrazione, servizi ordinari e incremento a studi commerciali, il resto, quanto a L. 4351, 90 sono spese straordinarie, e L. 1150, 35, partite di giro. Facendo astrazione di queste ultime, delle quali la Camera non è che semplice amministratrice, perchè quasi per intero son pagate dagli impiegati camerale, le spese straordinarie, nella quasi totalità, cioè L. 3000, rappresentano un sussidio che la Camera paga al Governo, per lo approdo in Trapani del prosciutto Palermo-Cagliari; il resto costituisce il fondo per le spese imprevedute — L. 551, 90 — e il fondo di riserva. Or di questi stanziamenti tutti L. 1120 rappresentano tasse, L. 1600 aggi. o spese concernenti le riscossioni camerale, e ben Lire 13600 sussidii scolastici, sussidii marittimi e commerciali, compilazioni statistiche, premi d'incoraggiamento, e si-

mili. Vale a dire una parte considerevolissima del Bilancio camerale è assorbita per raggiungere il vero e più saliente scopo che hanno le Camere di commercio, cioè promuovere il miglioramento economico-commerciale del paese. È evidente adunque che la Camera di Trapani non ha seguito nè segue lo andazzo odierno delle spese improduttive o di mero lusso. Essa ha voluto, sempre e costantemente, attenersi al suo compito finale, senza mai deviare.

Per far fronte a queste spese, la Camera ha tre risorse: le rendite patrimoniali, la tassa diretta dei centesimi addizionali alla ricchezza mobile, e la tassa indiretta sulle polizze di carico.

Le rendite patrimoniali provengono dall'impiego in fondi pubblici degli avanzi di amministrazione precedenti. Or questi avanzi di amministrazione possono sino a certo punto, ritenersi utili, possono dimostrare la parsimonia dello amministratore, ma non devono costituire l'obbiettivo principale di una Rappresentanza che vive di tasse. E perciò, ora che la parsimonia e l'oculatazza han permesso alla Camera di costituire un reddito di L. 4000 annue in fondi pubblici, di contribuire largamente alla costituzione del fondo pensioni dei suoi impiegati, di ridurre, infine, i propri locali perfettamente adatti ai servizi camerale, è giusto che più non si pensi a forti avanzi di amministrazione futuri. E pur continuando la Camera nello intendimento di mantenere le larghezze dei sussidii economici e commerciali, pur tenendosi pronta ad aumentare, occorrendo, la estensione del suo concorso pecuniario in opere future d'interesse del paese, si è proposta pel 1897 di proporzionare le risorse, e quindi le imposte, alle spese utili e reali stanziare.

L'imposta diretta dei centesimi addizionali alla ricchezza mobile, così mite, così insensibile tanto che in tutta la Provincia non rende che circa L. 10500 all'anno non si prestava certamente ad alcuna riduzione di aliquota. Vi si prestava invece la tassa indiretta sulle polizze di carico, e la sua aliquota già pure mitissima, dell'un per mille sul valore delle merci dichiarate, fu ridotta a 0, 80 per mille, vuol dire, fu diminuita di un quinto.

Questo è il programma finanziario della Camera di Trapani, tradotto nel progetto del Bilancio Preventivo 1897, che è presso il R. Commissario Civile per l'approvazione.

Intanto è sul tappeto una grave questione.

Quantunque la Legge organica sulle Camere di commercio ammette, ed anche con favore, le tasse indirette, da più tempo il Ministero del commercio ha mirato a farle sparire. La Camera di Trapani, nel 1887 fu invitata ad abolire la sua tassa sulle polizze di carico, sostituendola, o meglio, compenetrandola nella tassa diretta. Ma la Camera rilevò al Governo due argomenti principali che si opponevano a questa abolizione, a questa compenetrazione: 1. che per sopprimere alle spese ordinarie — del-

le quali abbiam veduto l'importanza e l'utilità — occorre non diminuire i proventi, e quindi abolendo la tassa indiretta, che rende il doppio della diretta, l'aliquota di questa avrebbe dovuto almeno triplicarsi, 2. che la tassa diretta grava sopra una sola categoria di contribuenti, mentre l'indiretta colpisce, lievissimamente, l'effettivo movimento commerciale degli affari, e conseguentemente, l'abolizione di quest'ultima tassa, sarebbe andata a produrre una grave sperequazione in danno di taluni contribuenti.

Il Ministero allora si convinse, e non insistette, oggi si ritorna a discutere la questione. Speriamo, nel solo interesse dei contribuenti, che anche questa volta non vogliasi insistere.

## CANALE NAVIGABILE

TRA IL PORTO E LA STAZIONE FERROVIARIA DI TRAPANI

Nel N. 7 di questo periodico, abbiamo parlato diffusamente del canale navigabile tra il Porto e la Stazione ferroviaria di Trapani, la cui escavazione fu promossa dalla Camera di commercio e dall'Amministrazione comunale di Trapani. Siam lieti oggi di pubblicare che, avendo la Camera apprestato i mezzi pecuniari richiesti per gli scandagli e le delimitazioni da servire alla compilazione del progetto, questo venne già ultimato e rimesso, per l'approvazione, al Ministero.

Auguriamoci che un'opera cotanto utile agli interessi commerciali del paese, possa presto essere un fatto compiuto.

## Concorso a premi fra le Associazioni cooperative contro i danni prodotti dalla mortalità del bestiame

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Considerate la utilità e la opportunità di promuovere la istituzione di Società intese a proteggere gli agricoltori contro i danni che lor possono derivare dalla mortalità del bestiame,

Considerata la convenienza di sperimentare a tal fine, su più vasta scala, il principio cooperativo che non è stato senza benefici effetti ne' casi in cui ebbe già applicazione in riguardo al fine stesso,

Considerato che l'assicurazione mutua ha per se la tradizione del nostro paese,

Ritenuto che le varie forme di assicurazione mutua fin qui osservate, sia ne' riguardi de' proprietari come in rapporto agli interessi de' contadini, hanno difetti non pochi e possono, nell'eventualità di epizootie, preparare sorprese sgradite agli assicurati, per l'esiguità de' mezzi ond'esse di regola soglion disporre ne' loro fondi di riserva;

Ritenuto che l'applicazione del principio cooperativo debba farsi, in questo ramo di assicurazione, in maniera razionale, che lo renda fecondo di sicuri risultamenti,

Vista la relazione presentata dalla Commissione per lo studio dei mezzi intesi a diffondere le istituzioni cooperative agrarie,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo,

Art. 1. È aperto un concorso a premi fra le Associazioni di proprietari ed agricoltori che esercitino, sulla base del principio cooperativo, l'assicurazione contro i danni derivanti dalla mortalità del bestiame

Art. 2. Sono stabiliti, per questo concorso, tre premi: uno da lire 3000, uno da lire 2000, e uno da lire 1000.

Art. 3. Attestati di benemerenzza saranno conferiti agli Enti morali ed a chiunque si adoperi efficacemente ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle Associazioni anzidette.

Art. 4. Un decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio fisserà le norme che dovranno disciplinare il presente concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 28 agosto 1896.

UMBERTO

GUICCIARDINI

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto del di 28 agosto 1896, col quale è bandito un concorso a premi fra le Associazioni di proprietari ed agricoltori che esercitino l'assicurazione contro i danni derivanti dalla mortalità del bestiame sulla base del principio cooperativo,

Visto l'articolo 4 del R. decreto stesso che stabilisce doversi fissare con decreto ministeriale le norme onde il concorso deve essere regolato,

Decreta

Art. 1. I premi da lire 3000, lire 2000 e lire 1000 saranno conferiti a quelle Associazioni di proprietari ed agricoltori che esercitino l'assicurazione contro i danni derivanti dalla mortalità del bestiame, sulla base del principio cooperativo, in modo da offrire un ordinamento razionale che meglio garantisca gli assicurati.

Al conferimento di questi premi potranno aspirare anche le Associazioni che si costituiscono in guisa da funzionare entro il 1° gennaio del 1897 sulla base del principio cooperativo.

Art. 2. Il concorso sarà chiuso col 31 dicembre 1897, entro il quale termine dovranno essere presentate le domande di ammissione al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura), o direttamente, o per mezzo delle prefetture, delle sotto-prefetture, dei municipi, o delle rappresentanze agrarie.

Art. 3. Per essere ammessi al concorso le Associazioni debbono presentare

a) lo statuto, accompagnato dagli eventuali regolamenti,

b) il bilancio o i bilanci consuntivi,

c) una particolareggiata relazione che illustri in ogni loro parte le operazioni dell'Associazione. La relazione dovrà essere accompagnata da tutti quei dati statistici che valgano a meglio precisare l'importanza dell'Associazione e l'entità delle operazioni compiute. Essa dovrà eziandio narrare le vicende della Associazione a partire dall'epoca della costituzione di questa.

Art. 4. Attestati di benemerenzza si conferiranno agli Enti morali, ai veterinari ed a chiunque si adoperi efficacemente ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle Associazioni coo-

perative contro i danni prodotti dalla mortalità del bestiame.

Si terranno in ispeciale considerazione le Banche popolari, le Casse di risparmio, le Casse rurali di prestiti e tutte le altre simili istituzioni che porrano alle dette Associazioni cooperative il beninteso eventuale ausilio del credito.

Art. 5. Una speciale Commissione giudicatrice, composta di cinque membri, nominata dal Ministero, formulerà, motivandole, le proposte per il conferimento dei singoli premi.

Art. 6. I singoli premi saranno pagati per metà subito dopo che le proposte della Commissione giudicatrice saranno approvate dal Ministero. L'altra metà sarà pagata al 31 dicembre 1898, sempreché le Associazioni premiate continuino a funzionare regolarmente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1896

Il Ministro GUICCIARDINI

VINCENZO SARACENI, Gerente respons.

Tipografia Gius. Gervasi-Modica

### Movimento marittimo del Porto di Trapani

BANDIERA	VELIERI				PIROSCAFI			
	ARRIVI		PARTENZE		ARRIVI		PARTENZE	
	Num.	Tonn.	Num.	Tonn.	Num.	Tonn.	Num.	Tonn.
<b>Ottobre 1936</b>								
Italiana	227	6425	238	7065	34	24720	34	22121
<b>Gennaro - Ottobre 1896</b>								
Italiana	2309	81452	2323	85210	358	214630	355	211428
Austro-Ungarica	5	1973	5	1973	6	3701	6	3701
Ellenica	»	»	»	»	6	4844	6	4844
Germanica	»	»	»	»	3	2640	3	2640
Inglese	10	1267	11	1493	12	15131	12	15231
Norvegiana	9	5505	10	5786	33	25228	36	29530
Ottomana	1	23	1	23	1	1035	1	1065
Russa	2	836	2	837	»	»	»	»
Spagnola	3	253	3	253	»	»	»	»
Svedese	3	1076	3	1036	»	»	»	»
Tunisina	2	46	2	46	»	»	»	»
TOTALE	2344	92431	2360	96720	419	267239	419	268439